



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 757

2° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 16 giugno 2022

INDICE**Commissioni riunite**

| | |
|--|---------------|
| 1 ^a (Affari costituzionali) e 7 ^a (Istruzione pubblica, beni culturali): | |
| <i>Plenaria (notturna)</i> | <i>Pag. 3</i> |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: C.A.L. (Costituzione, Ambiente, Lavoro)-Alternativa-P.C.-I.d.V.: CAL-Alt-PC-IdV; Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

COMMISSIONI 1^a e 7^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)

Giovedì 16 giugno 2022

Plenaria

8^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 21,35.

IN SEDE REFERENTE

(2598) Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE comunica che è ancora in corso la seduta della Commissione bilancio. Propone pertanto di sospendere i lavori, in modo da poter disporre, alla ripresa, degli elementi necessari per porre in votazione un congruo numero di emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 21,40, riprende alle ore 22.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato aggiunge la propria firma ai seguenti emendamenti a prima firma Angrisani: 3.8, 3.9, 3.11, 3.27, 7.38 (testo 2), 8.2, 8.3, 16.0.10, 18.47, 27.6, 27.15, 27.18, 35.2 (testo 2), 41.1 (testo 2), 44.17, 44.23, 44.27, 44.36, 44.41, 44.53,

44.58, 44.74, 44.85, 44.102, 44.121, 44.194, 45.11, 46.5, 46.14, 46.12, nonché agli emendamenti 7.48, 11.13, 18.46, 18.48, 27.14, 27.16, 27.19 a prima firma Crucioli.

La senatrice Sbrollini aggiunge la propria firma all'emendamento 14.7 (testo 2). La senatrice Evangelista aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/16/1 e 7. Il senatore Mirabelli aggiunge la propria firma all'emendamento 41.1 (testo 2), il senatore Lomuti aggiunge la propria firma all'emendamento 17.0.1 (testo 2).

Avverte che i relatori hanno presentato gli emendamenti 12.100, 12.100 (testo 2), 16.100, 17.0.100, 18.0.100, 22.100, 24.0.100, 27.0.100 e 45.20 e che, alla scadenza dei termini, sono stati presentati i subemendamenti 17.0.100/1, 17.0.100/2, 22.100/1 e 44.1000/1, pubblicati in allegato.

All'esito di una valutazione congiunta dei Presidenti delle Commissioni riunite con il Presidente del Senato, sono dichiarati improponibili gli emendamenti dei relatori 22.100 e 27.0.100, nonché l'emendamento 12.100 limitatamente alla lettera *g*). Precisa che l'emendamento 12.100 (testo 2) consiste in una mera ricollocazione degli stessi contenuti del testo originario, pertanto non è stato fissato un termine per eventuali subemendamenti: tale emendamento è in ogni caso improponibile limitatamente alla lettera *a*), capoversi 3 e 3-*bis*, corrispondenti alla lettera *g*) del testo originario.

Comunica che sono invece riammessi i seguenti emendamenti, prima dichiarati improponibili o inammissibili: 3.20 (testo 2) nel suo testo integrale, 7.13 (testo 2), 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18 e 7.19, 7.36, 7.37, 7.38, 7.39, 7.40, 7.41, 7.42 e 7.43, 7.41 (testo 2) ad esclusione del comma 2-*ter*, 17.0.1 e 18.77 già 18.0.10 (testo 2).

Avverte che sono state presentate le seguenti riformulazioni pubblicate in allegato: 3.20 (testo 4), 6.13 (testo 3), 7.21 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.36 (testo 2), 7.38 (testo 2), 10.7 (testo 3), 10.20 (testo 2), 14.5 (testo 4), 14.7 (testo 3), 15.0.8 (testo 4), 16.0.1 (testo 2), 16.0.7 (testo 2), 16.0.9 (testo 3), 17.0.1 (testo 2), 17.0.11 già 41.1 (testo 2), 18.0.21 (testo 4), 23.24 (testo 3), 23.24 (testo 4), 25.4 (testo 2), 27.3 (testo 4), 32.0.12 (testo 3), 37.0.10 (testo 3), 43.8 (testo 2).

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore MALAN (*FdI*) presenta le seguenti riformulazioni, pubblicate in allegato: 1.11 (testo 2), 2.7 (testo 2), 6.6 (testo 2), 6.24 (testo 2), 10.20 (testo 2), 33.0.11 (testo 2).

La relatrice ROJC (*PD*) riformula l'emendamento 12.100 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, privo della parte dichiarata improponibile.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2598/19/1 e 7, G/2598/20/1 e 7, G/2598/21/1 e 7, pubblicati in allegato.

Comunica che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha ritirato gli emendamenti 2.4, 7.49, 10.2, 14.8, 16.0.19, 18.5, 19.0.2, 20.0.7, 23.19, 23.20, 23.31, 23.42, 23.0.8, 23.0.23, 24.0.5, 27.0.1, 27.0.3, 27.0.9, 28.6, 28.0.1, 32.48, 33.0.3, 35.0.14, 36.7, 37.6 e 37.0.7.

Il Gruppo Partito democratico ha ritirato gli emendamenti: 1.5, 6.1, 6.3, 6.11, 6.22, 6.28, 7.2, 7.8, 7.11, 7.12, 7.13, 7.13 (testo 2), 7.37, 10.13, 10.16, 11.7, 11.10, 11.0.1, 13.0.1, 13.0.2, 14.9, 14.11, 15.0.1, 15.0.3, 16.0.5, 17.0.8, 18.1, 18.0.1, 18.0.5, 18.0.14, 20.7, 20.13, 20.0.2, 20.0.15, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.0.1, 21.0.2, 22.3, 23.5, 23.13, 23.21, 23.0.3, 23.0.15, 23.0.22, 24.2, 25.1, 26.2, 27.7, 27.7 (testo 2), 27.12, 27.0.7, 31.2, 32.3, 32.5, 32.28, 32.29, 32.34, 32.47, 32.0.2 e 32.0.2 (testo 2) (trasformati nell'ordine del giorno G/2598/20/1 e 7), 32.0.10, 33.0.5, 34.3, 35.4, 35.5, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.15, 37.1, 39.0.2 e 42.0.4, 43.3, 43.6, 43.0.4 e 47.10.

Il Gruppo FI-BP-UDC ha ritirato gli emendamenti 14.15 (testo 3) e 43.0.2.

Il Gruppo Lega ha ritirato gli emendamenti 1.9, 2.11, 3.14, 3.14 (testo 2), 3.26, 5.1, 5.4, 6.23, 7.1, 7.5, 7.20, 7.23, 7.29, 7.32, 7.36, 7.47, 7.55, 8.7, 10.19, 11.12, 11.15, 12.0.2, 12.0.2 (testo 2), 12.10, 12.0.6, 14.2, 14.12, 14.13, 14.14, 14.0.2, 16.1, 16.0.24, 17.1, 17.0.3, 18.20, 18.21, 18.39, 18.50, 18.53, 18.56, 18.60, 18.63, 18.66, 18.69, 18.0.3, 18.0.4, 18.0.15, 18.0.18, 18.0.22, 20.0.1, 20.0.9, 20.0.10, 20.0.12, 20.0.12 (testo 2), 20.0.13, 20.0.14, 20.0.17, 21.5, 21.8, 22.1, 22.0.1, 23.1, 23.16 (trasformato nell'ordine del giorno n. G/2598/18/1 e 7), 23.28, 23.30, 23.34, 23.0.4, 23.0.9, 23.0.12, 23.0.20, 24.0.1, 25.3, 26.5, 26.7, 26.0.1, 27.3, 27.3 (testo 2), 27.4, 27.5, 27.17, 27.0.5, 32.6, 32.30, 32.39, 32.41, 32.43, 32.50, 32.0.5, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.7, 33.0.13, 35.0.1, 36.1, 36.2, 36.6, 37.0.1, 37.0.5, 39.0.3, 42.0.3, 44.5, 44.16, 44.22, 44.25, 44.40, 44.45, 44.49, 44.52, 44.59, 44.65, 44.68, 44.77, 44.81, 44.90, 44.91, 44.94, 44.96, 44.101, 44.103, 44.106, 44.115, 44.117, 44.124, 44.130, 44.138, 44.141, 44.146, 44.147, 44.150, 44.151, 44.152, 44.158, 44.165, 44.174, 44.177, 44.178, 44.181, 44.189, 44.190, 44.200, 44.212, 44.218, 44.0.2, 45.3, 45.8, 46.4, 46.13, 46.17, 46.18, 46.20, 46.23, 46.0.1, 46.0.2, 47.4, 47.8, 47.13, 47.15, 47.0.3, 47.0.10, 47.0.10 (testo 2) e l'ordine del giorno G/2598/12/1e 7.

Il Gruppo Italia Viva ha ritirato i seguenti emendamenti: 2.12, 3.23, 6.12, 7.51, 7.0.1, 9.2, 12.0.7, 16.0.3, 16.0.8, 16.0.13, 16.0.16, 16.0.21, 18.18, 18.0.8 (testo 2), 20.12, 23.4, 24.0.2, 25.0.6, 28.2, 30.2, 32.11, 32.15, 32.18, 32.20, 32.22, 32.36, 32.38, 32.42, 32.45, 32.46, 32.49 (testo 2), 32.0.6, 32.0.9, 33.0.14, 34.1, 35.0.7, 35.0.10, 35.0.18, 37.9, 37.0.2, 37.0.6, 37.0.9, 38.1, 38.0.2 e 43.0.5.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) rileva che gli emendamenti 3.21 e 14.4, a sua firma, il cui ritiro è stato annunciato nelle sedute precedenti, sono identici ad altri emendamenti presentati da altri Gruppi. Chiede pertanto di considerarli tra quelli da esaminare.

Poiché non vi sono obiezioni, il PRESIDENTE avverte che la richiesta del senatore Pagano è accolta. Sottolinea che la Commissione bilancio, sebbene non abbia concluso la sua istruttoria, si è pronunciata su un significativo numero di emendamenti, al cui esame si può pertanto procedere. Propone pertanto di acquisire sin d'ora i pareri dei relatori e quello della rappresentante del Governo su parte degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

La relatrice ROJC (*PD*) avverte che si pronuncerà innanzitutto, anche a nome dell'altro relatore, senatore Cangini, su emendamenti presentati dall'opposizione.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.11 (testo 2) e 2.7 (testo 2) e contrario sull'emendamento 2.13. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.16, 3.22, 6.6 (testo 2), 6.24 (testo 2), 8.4, 10.8, 10.20 (testo 2), 12.8 e 23.0.14. Segnala che l'emendamento 23.0.10 risulterebbe assorbito dalla eventuale approvazione dell'emendamento 23.0.14. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 24.1, 32.13, 32.19 e 33.0.11 (testo 2).

Passa quindi a esprimere il parere su emendamenti proposti da senatori appartenenti a Gruppi della maggioranza. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 3), 2.9, 2.10, gli identici 3.1 e 3.2 (testo 2), 3.3 (testo 2), 3.5, 3.7 (testo 2), 3.10 (testo 2), nonché sugli identici 3.12 e 3.13 e sugli emendamenti 3.19, 3.20 (testo 4) e 4.3 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 6.8 (testo 2) e 6.13 (testo 3).

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 6.25, 6.26 (testo 2), 7.100 del Governo e 7.20 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.44, 7.50 e 7.52 e favorevole sugli emendamenti 7.57 (testo 3), 7.0.100 del Governo e 10.1 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 10.7 (testo 2), essendone stata preannunciata la riformulazione in un testo 3. Esprime altresì parere favorevole sugli identici emendamenti 10.4 (testo 3), 10.5, 10.9 e 10.11 (testo 2); il parere è contrario sull'emendamento 11.6. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 11.8 ed esprime parere contrario sull'emendamento 11.9.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.11, 12.7, 12.9, 14.5 (testo 4), 14.6 (testo 2), 14.7 (testo 3) e 14.15 (testo 3). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 15.0.8 (testo 3) ed esprime parere contrario sull'emendamento 15.0.2.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti identici 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 3). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 15.0.7 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 16.0.1 (testo 2). Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti sulla medesima materia nello stesso testo dell'emendamento 16.0.1 (testo 2).

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.0.23 (testo 2) e 16.0.24 (testo 2), sugli identici 18.4 (testo 2) e 18.6 e sull'emendamento 18.9 (testo 2). Il parere è contrario sugli emendamenti 18.16, 18.19, 18.21 (testo 2), 18.22, 18.26, 18.31 e 18.75.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 18.76 e 18.0.21 (testo 3) e contrario sull'emendamento 19.1 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 19.0.8 (testo 2) e sugli identici 20.1 (testo 2) e 20.2, mentre è contrario sugli emendamenti 20.3, 20.5, 20.9, 20.16, 20.0.4 e 20.0.6.

Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 21.5 (testo 3) e 21.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti 21.1 (testo 2), 23.1 (testo 2), 23.10, 23.15, 23.18 (testo 2) e 23.21 (testo 3). Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 23.22, in quanto la norma è già inserita nel cosiddetto «decreto trasporti» (decreto-legge n. 68 del 2022).

Si riserva di esprimersi sull'emendamento 23.24 (testo 3) in attesa della ulteriore riformulazione in un testo 4.

Esprime parere contrario sull'emendamento 23.0.19 e si riserva di esprimersi sull'emendamento 23.0.24. Esprime parere favorevole sull'emendamento 24.0.6 (testo 2) e contrario sull'emendamento 25.2. Il parere è favorevole sull'emendamento 25.4 (testo 2) e contrario sugli emendamenti 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 25.0.5 e contrario sugli emendamenti 25.0.9 e 25.0.10. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 26.1. Esprime parere contrario sull'emendamento 26.0.1 (testo 2). Si riserva di esprimersi sugli emendamenti 27.1 e 27.3 (testo 4).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 27.8 (testo 2), 27.9, 27.11 e 28.5. Il parere è favorevole sull'emendamento 28.7 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 29.1.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 29.2, 30.2 e 30.3 (testo 2) e favorevole sugli emendamenti 30.4 (testo 3) e 31.100 del Governo. Il parere è altresì contrario sull'emendamento 31.3.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.1 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.2. Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 32.6 (testo 2) e 32.4 (testo 2). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 32.23 per un'eventuale riformulazione. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 32.25 e 32.31 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.33 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 32.53 (testo 2) e contrario sull'emendamento 32.0.1 (testo 2).

Si riserva di esprimersi sull'emendamento 32.0.12 (testo 3). Esprime parere favorevole sull'emendamento 32.0.11. Si riserva di esprimersi, in attesa di una sua riformulazione, l'emendamento 33.0.4. Invita i propo-

nenti a riformulare l'emendamento 33.0.10 nel medesimo testo dell'emendamento 33.0.13 (testo 2), su cui il parere è favorevole.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 33.0.16, 34.5 e 34.0.1. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 35.2, sopprimendo la lettera *a*).

Esprime parere contrario sugli emendamenti 35.0.6 (testo 3) e 35.0.9. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 36.8 (testo 4), identico all'originario 36.8, e contrario sugli emendamenti 36.3 (testo 2) e 36.5. Si riserva di esprimersi sull'emendamento 36.0.5 ed esprime parere favorevole sull'emendamento 37.2 (testo 2).

Esprime parere contrario sull'emendamento 37.8 e favorevole sugli emendamenti 37.10, 37.0.8 e 37.0.10 (testo 2). Invita al ritiro dell'emendamento 38.2, precedentemente dichiarato improponibile e poi riammesso all'esame. Sull'emendamento 39.1 il parere è contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento 41.1 (testo 2).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 43.2 (testo 4), chiedendo ai presentatori di riformulare in tal senso i rispettivi emendamenti sulla stessa materia, mentre il parere è contrario sugli emendamenti 43.0.1 e 43.0.3. Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 44.14, 44.42, 44.149 (testo 2) e 44.217. Il parere è contrario sull'emendamento 45.1.

Si riserva di esprimersi sull'emendamento 47.0.6. Esprime, infine, parere favorevole sugli identici 48.0.1 e 48.0.2.

Si riserva infine di esprimersi sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 12.100 (testo 3), 16.100, 17.0.100 e 44.1000. Esprime parere contrario sui subemendamenti 17.0.100/1, 17.0.100/2, 22.100/1 e 44.1000/1. Sui restanti emendamenti sui quali si è pronunciata la relatrice Rojc il parere è conforme a quello dei relatori. Precisa che vi è un parere contrario sull'emendamento 6.6 (testo 2), già riformulato dai proponenti nel medesimo testo dell'emendamento 6.8 (testo 2). Si riserva infine di esprimersi sui restanti emendamenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) ritira l'emendamento 23.0.10, che sarebbe assorbito dall'emendamento 23.0.14, sul quale i relatori e il Governo hanno espresso parere favorevole.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) riformula l'emendamento 3.21 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 3.20 (testo 4). In assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 14.4 e lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 14.5 (testo 4). In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 38.2 e lo ritira. Infine, riformula l'emendamento 43.8 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico all'emendamento 43.2 (testo 4) sul quale ha espresso parere favorevole la relatrice.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira gli emendamenti 7.50, 18.26, 20.5 e 27.11.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira gli emendamenti 7.52, 18.31, 20.9, 23.1 (testo 2), 23.22, 25.0.1, 25.0.2, 26.0.1 (testo 2), 27.8 (testo 2), 32.0.1, 32.0.1 (testo 2), 33.0.16, 34.0.1 e 36.5. Riformula l'emendamento 33.0.10 in un testo 2. Riformula poi l'emendamento 35.2, nel senso indicato dalla relatrice in considerazione del parere favorevole sul 33.0.13 (testo 2), in un testo 2, pubblicato in allegato. Ritira l'emendamento 35.0.9.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) ritira l'emendamento 27.9.

Il senatore VERDUCCI (*PD*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 21.1 (testo 2) e 23.21 (testo 3) e lo ritira. Fa proprio altresì, in assenza del proponente, l'emendamento 35.0.6 (testo 3) e lo ritira. Aggiunge la propria firma all'emendamento 43.2 (testo 4).

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 11.6 e lo ritira. Ritira altresì gli emendamenti 23.0.19, al fine della trasformazione in un ordine del giorno, nonché 44.14. In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 44.42 e lo ritira. Ritira altresì l'emendamento 44.149 (testo 2). In assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 44.217 e lo ritira.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 25.0.3.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 25.0.9, 25.0.10, 31.3, 34.5, 37.8, 39.1 e 42.1 e li ritira.

La senatrice SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 29.2.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la seduta sarà sospesa al fine di riprendere dopo aver acquisito gli ulteriori pareri della Commissione bilancio che dovessero essere trasmessi.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 23,50, riprende alle ore 00,35.

Il PRESIDENTE propone di avviare le votazioni degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, a partire da quelli sui quali sia stato trasmesso il parere della Commissione bilancio e sui quali si sono espressi favorevolmente i relatori e il Governo, accantonando tutti gli altri, anche in vista di ulteriori ritiri.

Concordano le Commissioni riunite.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti.

Accertata la presenza del numero legale, è posto ai voti l'emendamento 1.4 (testo 2), che risulta approvato.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli emendamenti identici 1.7, 1.8 e 1.11 (testo 2).

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 2.2 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 2.9 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

In assenza del proponente, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 3.2 (testo 2).

Posti ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 3.1 e 3.2 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 3.3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 3.7 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 4.3 (testo 2) che, posto ai voti, risulta approvato.

Si passa alla votazione degli identici 6.25 e 6.24 (testo 2).

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione.

Posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli emendamenti identici 6.25 e 6.24 (testo 2).

In assenza della proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 6.26 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.100 del Governo.

In assenza dei proponenti, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 7.44 che, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 7.57 (testo 3).

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 7.0.100 del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 11.9 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 11.11.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia che si asterrà dalla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 11.11 è approvato.

Si passa alla votazione degli identici 12.7, 12.8 e 12.9.

In assenza del proponente, la senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) fa proprio l'emendamento 12.7.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 12.7, 12.8 e 12.9 sono approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 15.0.5 (testo 2) e 15.0.6 (testo 3) sono approvati.

In assenza dei proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 16.0.23 (testo 2).

Il senatore TONINELLI (*M5S*) preannuncia un voto di astensione sull'emendamento 16.0.23 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 16.0.23 (testo 2) e 16.0.24 (testo 2) risultano approvati.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 18.4 (testo 2), 18.3 (testo 2), 18.6 e 18.9 (testo 2), fatto proprio dal senatore TONINELLI (*M5S*) in assenza dei proponenti, sono approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 18.0.21 (testo 3).

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio ha espresso un parere di semplice contrarietà sui commi 1 e 2 del capoverso 18-*bis* dell'emendamento 18.0.21 (testo 3) e non ostativo sulle sue restanti parti.

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 18.0.21 (testo 3).

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TONINELLI (*M5S*), l'emendamento 18.0.21 (testo 3), posto ai voti, è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 20.1 (testo 2) e 20.2 sono approvati.

In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 20.16 e lo ritira.

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 23.15.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.0.6 (testo 2).

In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa propri gli emendamenti 25.0.5 e 28.7 (testo 2) che, posti separatamente ai voti, sono approvati.

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 30.4 (testo 3) che, posto ai voti, è approvato.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 31.100 del Governo.

In assenza della proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 32.1 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 32.6 (testo 2) e 32.4 (testo 2) sono approvati.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori TONINELLI (*M5S*) e PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sono posti ai voti gli identici emendamenti 32.31 (testo 2) e 32.32 (testo 2) che risulta approvato.

In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 32.53 (testo 2) che, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'emendamento 33.0.12 (testo 2).

Dopo che i rispettivi proponenti hanno riformulato in testi 2, pubblicati in allegato, i rispettivi 33.0.10, 33.0.11, 33.0.13 e 33.0.14 in un testo identico al 33.0.12 (testo 2), gli identici emendamenti 33.0.12 (testo 2), 33.0.10 (testo 2), 33.0.11 (testo 2), 33.0.13 (testo 2) e 33.0.14 (testo 2) sono congiuntamente posti ai voti e approvati

Posto ai voti, l'emendamento 36.8 (testo 4) è approvato.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 37.2 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 37.10 che, posto ai voti, risulta approvato.

Alla luce del parere favorevole espresso dalla relatrice sull'emendamento 43.2 (testo 4) gli emendamenti 43.1, 43.4, 43.7 e 43.9 sono riformulati in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, identici all'emendamento 43.2 (testo 4).

I senatori LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*), SBROLLINI (*IV-PSI*) e DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma all'emendamento 43.2 (testo 4).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 43.2 (testo 4), 43.1 (testo 2), 43.4 (testo 2), 43.7 (testo 2), 43.8 (testo 2) e 43.9 (testo 2) sono approvati.

Si passa agli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*), accogliendo la proposta della relatrice, ritira l'emendamento 48.0.3 (testo 2), riproponendone il testo originario corretto, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 48.0.1 e 48.0.2.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3 (testo corretto) sono approvati.

Si passa agli emendamenti precedentemente accantonati.

La rappresentante del GOVERNO invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 7.21 e 7.22 in un testo sul quale il parere del Governo sarebbe favorevole. Esprime parere favorevole sull'emendamento 10.7 (testo 3) e contrario sull'emendamento 11.8 (testo 2). Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 15.0.8 (testo 4). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 15.0.7.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti 16.0.1 (testo 2) 16.0.2, 16.0.6, 16.0.7 e 16.0.9 (testo 2), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio e uniformandoli al contenuto dell'emendamento 16.0.1 (testo 2).

Esprime parere contrario sull'emendamento 21.5 (testo 3) e favorevole sugli identici 21.6 e 21.7 (testo 2). Propone una riformulazione dell'emendamento 23.24 (testo 3) su cui il parere del Governo sarebbe favorevole.

Esprime parere contrario sull'emendamento 23.0.24. Invita i proponenti a riformulare l'emendamento 27.1, in quanto il parere è favorevole soltanto sulla lettera *b*).

Esprime parere favorevole sull'emendamento 27.3 (testo 3). Si riserva di esprimersi sull'emendamento 29.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti 32.23 e 32.33 (testo 2).

Il parere è favorevole sugli emendamenti 32.0.12 (testo 3), 33.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato, e 35.2 (testo 2) mentre è contrario sull'emendamento 47.0.6.

Si riserva infine di esprimersi sull'emendamento 15.0.7.

La senatrice PIRRO (*M5S*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 27.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.33 (testo 2) e lo ritira, unitamente all'originario 32.33.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottoscrive l'emendamento 21.5 (testo 3) e lo ritira.

Il presidente NENCINI (*IV-PSI*) comunica di aver formulato alcune proposte emendative concordate in materia di scuola, che derivano dal lavoro svolto dal relatore Cangini con i Gruppi di maggioranza e che tengono conto delle interlocuzioni con il Governo; a tal fine presenta una riformulazione degli emendamenti 44.126 e 46.9; sottoscrive gli emendamenti 45.2 e 47.14 e li riformula in testi 2. Tutte le riformulazioni sono pubblicate in allegato.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE avverte che la seduta sarà sospesa per riprendere dopo un'ora circa.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta, sospesa alle ore 1,20, riprende alle ore 2,30.

Il PRESIDENTE propone di annullare la votazione dell'emendamento 18.0.21 (testo 3) in quanto era stato nel frattempo presentato un testo 4, pubblicato in allegato, che espunge i primi due commi, sui quali la Commissione bilancio ha espresso un parere di semplice contrarietà.

Convengono le Commissioni riunite.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.0.21 (testo 4).

Si passa alla votazione dell'emendamento 18.0.21 (testo 4), già fatto proprio, in assenza dei proponenti, dal senatore VERDUCCI (*PD*).

Il senatore TONINELLI (*M5S*) annuncia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Posto ai voti, l'emendamento 18.0.21 (testo 4) è approvato.

Si passa alla votazione degli identici 2.3 (testo 3) e 2.7 (testo 2).

In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 2.3 (testo 3).

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, dichiara un voto di astensione.

Posti ai voti, gli emendamenti identici 2.3 (testo 3) e 2.7 (testo 2) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 3.5 è approvato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 3.20 (testo 4) e 3.21 (testo 2) sono approvati.

Si passa agli identici 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 7.21 (testo 2).

In assenza del proponente, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 7.22 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 7.21 (testo 2) e 7.22 (testo 2) sono approvati.

È poi approvato l'emendamento 10.7 (testo 3), risultando pertanto assorbiti gli emendamenti 10.1 (testo 2), 10.3, 10.4 (testo 3) 10.5, 10.8, 10.9, 10.10 e 10.11.

Posto ai voti, è approvato poi l'emendamento 10.20 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 14.4 (testo 2) e 14.5 (testo 4) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 14.7 (testo 3) è approvato.

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 15.0.8 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.

È quindi posto ai voti l'emendamento 16.100 dei relatori, che risulta approvato.

Si passa all'emendamento 16.0.1 (testo 2) e alle altre proposte in materia di Agenzia delle entrate e dei monopoli.

Il senatore PARRINI (*PD*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.0.1 (testo 3) e ritira gli emendamenti 16.0.2 e 16.0.6.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.7 (testo 2) in un testo 3, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

La senatrice SBROLLINI (*IV-PSI*) accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.8 in un testo 2, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 16.0.9 (testo 2) e, accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 4, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

La senatrice GRANATO (*CAL-Alt-PC-IdV*) accogliendo l'invito della rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 16.0.10 in un testo 2, identico all'emendamento 16.0.1 (testo 3), pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 16.0.1 (testo 3), 16.0.7 (testo 3), 16.0.8 (testo 2), 16.0.9 (testo 3) e 16.0.10 (testo 2) sono approvati.

La relatrice ROJC (*PD*), recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio, riformula l'emendamento 12.100 (testo 3) in un testo 4, pubblicato in allegato.

Posto ai voti, l'emendamento 12.100 (testo 4) è approvato

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 17.0.100/1 e 17.0.100/2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sono respinti.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 17.0.100 dei relatori.

Si passa agli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.11 (*già 41.1 (testo 2)*).

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) ritiene che l'emendamento 17.0.11 debba essere considerato assorbito dalla votazione dell'emendamento 17.0.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE propone di riformulare l'emendamento 17.0.11 in un testo 2 identico al 17.0.1 (testo 2).

Il senatore PARRINI (*PD*) sottolinea che, come in altre occasioni, si debba prendere come punto di riferimento un emendamento, riformulato secondo le indicazioni del Governo, a cui gli altri emendamenti simili si possono conformare di conseguenza. In tali casi, pertanto, i due emendamenti devono essere votati congiuntamente.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 17.0.11 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e 17.0.11 (testo 2) sono approvati.

Posto ai voti, l'emendamento 18.77 già 18.0.10 (testo 2) è approvato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore TONINELLI (*M5S*), è posto ai voti l'emendamento 18.0.100 dei relatori, che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti identici 21.6 e 21.7 (testo 2).

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 21.6.

In assenza dei proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'emendamento 21.7 (testo 2).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 21.6 e 21.7 (testo 2) sono approvati.

In assenza dei proponenti, il senatore TONINELLI (*M5S*) fa proprio l'emendamento 23.24 (testo 4) che, posto ai voti, è approvato.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 24.1 e 27.3 (testo 4) sono approvati.

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 32.0.12 (testo 3).

Il senatore TONINELLI (*M5S*) dichiara l'astensione del suo Gruppo.

Posto ai voti, l'emendamento 32.0.12 (testo 3) è approvato. Risulta dunque assorbito l'emendamento 32.0.11.

Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 33.0.4 (testo 2).

In assenza dei proponenti, il senatore VERDUCCI (*PD*) fa proprio l'emendamento 37.0.10 (testo 3).

Previa dichiarazione di astensione del senatore TONINELLI (*M5S*), è quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 37.0.10 (testo 3).

La senatrice PIRRO (*M5S*) ritira l'emendamento 43.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7, pubblicato in allegato.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 43.0.3 e aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2598/21/1 e 7.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici 47.0.5 e 47.0.6 sono respinti.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame e di posticipare la seduta, già convocata per le ore 9,30 di domani, venerdì 17 giugno, alle ore 12, per consentire alla Commissione bilancio di pronunciarsi su ulteriori emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, venerdì 17 giugno, alle ore 9,30 è posticipata alle ore 12.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 3.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2598****(al testo del decreto-legge)****G/2598/19/1 e 7 (già 43.0.2)**

PAPATHEU, VITALI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

premessi che:

l'articolo 43 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale;

i trattamenti economici a titolo risarcitorio, previsti per le vittime civili e gli orfani di guerra, non vengono aggiornati da oltre trent'anni;

alla luce del mutato contesto socioeconomico, dati i recenti accadimenti a carattere internazionale come la pandemia COVID il conflitto russo-ucraino, occorre adeguare tali trattamenti economici a titolo risarcitorio;

è utile segnalare come la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra previsti dal presente testo unico costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto»;

ciò nonostante, l'impianto normativo per l'erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è ancora caratterizzato da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento degli importi previsti da oltre 30 anni, rendendo nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro. Alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento (dovuto all'aumento della mortalità dei precettori) e, in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri di un aumento del 10% sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provvedimento utile l'aumento del 10%, a partire dal 1° gennaio 2023, dei trattamenti economici per le vittime civili e orfani di guerra, i cui oneri sono ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

G/2598/20/1 e 7 [già 32.0.2 e 32.0.2 (testo 2)]

COLLINA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (A.S. 2598);

permesso che,

la transizione digitale, obiettivo al cuore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede l'adozione a tutti i livelli istituzionali di un'adeguata strategia di *cybersicurezza*, che garantisca la resilienza cibernetica e contribuisca all'autonomia tecnologica nazionale ed europea;

rilevato che,

la Missione 1, Componente 1, del PNRR (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) prevede l'investimento 1.5 interamente dedicato alla *cybersecurity*, con uno stanziamento di 0,62 miliardi di euro finalizzati: a rafforzare i presidi di front-line per la gestione degli *alert* e degli eventi a rischio intercettati verso la PA e le imprese di interesse nazionale; a costruire e rendere più solide le capacità tecniche di valutazione e audit continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l'erogazione di servizi critici da parte di soggetti che esercitano una funzione essenziale; a investire nell'immissione di nuovo personale sia nelle aree di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria dedicate alla prevenzione e investigazione del crimine informatico diretto

contro singoli cittadini, sia in quelle dei comparti preposti a difendere il paese da minacce cibernetiche; a irrobustire gli *asset* e le unità *cyber* incaricate della protezione della sicurezza nazionale e della risposta alle minacce *cyber*,

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a prevedere che le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nonché la Consip S.p.A. e le centrali di committenza regionali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, siano tenuti a prevedere, in fase di attuazione, che ogni bene o servizio ICT oggetto di ciascuna misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche quando ancillare o strumentale alla realizzazione di progetti non riconducibili alla missione 1, comporti l'acquisizione o la disponibilità di un relativo ed adeguato sistema di *cybersicurezza* e a comunicare, negli atti amministrativi di competenza, la quota parte delle risorse afferenti ai sopra indicati acquisti di beni o servizi ICT, destinata all'acquisizione del relativo sistema di *cybersicurezza*;

a prevedere altresì che le predette amministrazioni prevedano criteri di premialità nell'ambito delle procedure di acquisto dei beni e servizi ICT per le proposte che prevedano l'impiego di tecnologie che contribuiscano all'autonomia tecnologica nazionale ed europea.

G/2598/21/1 e 7 (già 43.0.1)

GARRUTI, PIRRO, PIROVANO, GALLONE, MONTEVECCHI, DELL'OLIO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

premessi che:

l'articolo 43 del decreto legge in esame reca disposizioni in materia di ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra;

considerato che:

la legislazione italiana sui trattamenti pensionistici di guerra, considerata una tra le più avanzate al mondo, stabilisce che «la pensione, assegno o indennità di guerra [...] costituiscono atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto».

ciò nonostante, l'effettiva erogazione dei risarcimenti per i disabili guerra è ancora caratterizzata da lunghe complessità burocratiche e da un'assenza di aggiornamento da oltre 30 anni degli importi previsti, rendendo di fatto nullo il riconoscimento e l'intento risarcitorio precedentemente citato;

i citati trattamenti risarcitori, afferiscono ad un unico capitolo di spesa, il 1316, del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

negli ultimi cinque anni il citato capitolo ha registrato un avanzo medio annuo crescente di oltre 168 milioni all'anno, registrando, nel 2019 un'economia di spesa di oltre 233 milioni di euro;

alla luce del costante e provato decremento della platea di riferimento e in considerazione del costante avanzo economico, gli oneri derivanti da un incremento del 10 per cento dei trattamenti citati sarebbero interamente ricompresi nell'ambito degli avanzi inutilizzati del citato capitolo 1316 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

impegna il Governo:

a prevedere in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio l'incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2023 dei trattamenti economici previsti dalle tabelle dalle tabelle C, E, F, G, M, N e S, degli assegni per decorazioni al valor militare e degli assegni previsti dagli articoli 21 e 39 del citato testo unico, dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 422, nonché dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.

Art. 1.

1.11 (testo 2)

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 2, dopo le parole: «entro il 30 giugno 2022» inserire le seguenti: «, previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Art. 2.**2.7 (testo 2)**

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. A partire dal 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento sui siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche inclusi gli enti locali dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta ufficiale*.»;

b) *al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti», con le seguenti: «sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio tra i soggetti in possesso».*

Art. 3.**3.20 (testo 4)**

MARCUCCI, PARRINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-ter A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

3.21 (testo 2)

PAGANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

4-ter A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Art. 6.**6.6 (testo 2)**

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-quinquies sostituire le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» con le seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».

6.13 (testo 3)

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare la capacità amministrativa delle strutture che gestiscono gli appalti degli enti locali è comunque consentita la stipula di accordi per l'utilizzo, presso le centrali di committenza degli enti locali e le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città me-

tropolitane, di dipendenti di enti territoriali appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso le amministrazioni che fruiscono delle predette centrali di committenza.».

6.24 (testo 2)

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Al comma 8, le parole: «fino al 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2022».

Art. 7.

7.21 (testo 2)

MISIANI

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "adeguato supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di"».

7.22 (testo 2)

PRESUTTO

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: "adeguato supporto alla" sono sostituite dalle seguenti: "adeguata attività di supporto, di verifica e di controllo del raggiungimento di *milestone* e *target* dei progetti di"».

7.36 (testo 2)

PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7.38 (testo 2)

MODENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2022, per il CCNL relativo al triennio 2019-2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro e riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all'anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

Art. 10.**10.7 (testo 3)**

RAMPI, VALENTE, MARCUCCI, PARRINI

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «da almeno due anni»;
- b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Per il personale in quiescenza delle Fondazioni liriche di cui all'articolo 6, della legge 14 agosto 1967, n. 800 e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del limite ordina-

mentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

10.20 (testo 2)

IANNONE, LA PIETRA, MALAN, LA RUSSA, BARBARO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale Complementare, nei programmi di utilizzo dei Fondi Sviluppo e Coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali.».

Art. 12.

12.100 (testo 4)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a) premettere la seguente:*

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) ;il vice Presidente, se nominato.»;

b) Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c) Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica ammini-

strazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d) al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023;

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato."

e.) al comma 3, sostituire le parole "lettere b), c) ed e)" con le seguenti "lettere c), e) ed e-bis)";

f.) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-bis) ed e-ter), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».

12.100 (testo 3)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) ;il vice Presidente, se nominato.»;

b. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

c. Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

d. al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:

«e-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023"

e-ter) il comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato.»

e. al comma 3, sostituire le parole «lettere b), c) ed e)» con le seguenti «lettere c), e) ed e-bis)»

f. al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), b-bis) ed e-ter), quantificati in euro 330.537, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 307.»;

12.100 (testo 2)

I RELATORI

Apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, lettera a) premettere le seguenti:

0a) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Al fine di sviluppare ulteriori percorsi di formazione che favoriscano l'integrazione interdisciplinare fra il mondo accademico, la formazione e la ricerca nel settore della Pubblica amministrazione, nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria, della ricerca e quello dell'accesso sempre più qualificato nella Pubblica amministrazione, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione può prevedere nella propria offerta formativa l'erogazione anche di Corsi di alta formazione e di perfezionamento post lauream.

3-bis. La Scuola Nazionale dell'Amministrazione, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, comunque non inferiore a sei, individuati anche tra professori universitari sulla base di una convenzione con l'Ateneo di appartenenza secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può altresì emanare bandi per corsi di dottorato in Scienze della Pubblica amministrazione, e in favore di un massimo di otto candidati, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.»

00a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) ;il vice Presidente, se nominato.»;

a. Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 7, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il Presidente nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegategli dal Presidente.

4-ter. Il Vicepresidente è scelto tra le medesime categorie di soggetti di cui al comma 1. L'incarico del Vicepresidente cessa con la nomina del nuovo Presidente. Il Vicepresidente può essere confermato per una sola volta. Se dipendente pubblico o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, se svolto a tempo pieno, è collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti. Ove l'incarico non sia a tempo pieno, è svolto conformemente ai rispettivi ordinamenti di appartenenza, senza collocazione in una delle predette posizioni»;

b. Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Segretario generale è nominato, sentito il Presidente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro della pubblica amministrazione a tal fine delegato, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Conseguentemente, la dotazione organica della Presi-

denza del Consiglio dei ministri è aumentata di una unità dirigenziale di livello generale. Il Segretario generale dura in carica quattro anni e può essere confermato.»;

c. al comma 1, dopo la lettera e), sono inseriti i seguenti:

«*e-bis*) all'articolo 14, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: "1-*ter*. Il Vicepresidente, se dipendente di pubbliche amministrazioni o docente universitario, ove l'incarico non sia svolto a tempo pieno, conserva il trattamento economico in godimento, incrementato da un'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ove l'incarico sia svolto a tempo pieno, compete un trattamento economico con le modalità di cui al periodo precedente. Per la figura del Vicepresidente è autorizzata la spesa di 150.362 euro per l'anno 2022 e di 301.263 euro annui a decorrere dall'anno 2023"

e-ter) il comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178 è abrogato. »

d. al comma 3, sostituire le parole «lettere b), c) ed e)» con le seguenti «lettere c), e) ed *e-bis*)»

e. al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere 0a), *b-bis*) ed *e-ter*), quantificati in euro 330.536,92, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

Art. 14.

14.4 (testo 2)

DAMIANI, MODENA, SACCONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.5 (testo 4)

FARAONE, SBROLLINI

All'articolo 14, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, le parole "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al mandato ai componenti del Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.».

14.7 (testo 3)

VERDUCCI, CASTELLONE, DE PETRIS, GALLONE, LANIECE, MALPEZZI, NENCINI, SAPONARA

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, riforma 1.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 15. – (*Gruppi e settori scientifico-disciplinari*) – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta del Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, attinenza scientifica, formativa e culturale, i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie.

2. I gruppi scientifico-disciplinari:

a. sono utilizzati ai fini delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16 e delle procedure di cui agli articoli 18 e 24;

b. sono il riferimento per l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

c. possono essere articolati in settori scientifico-disciplinari che concorrono alla definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed alla indicazione della relativa afferenza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori;

d. sono il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici da parte del docente.

3. Il numero dei gruppi scientifico-disciplinari non può essere superiore a quello dei settori concorsuali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 ottobre 2015, n. 855, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 2015 n. 271.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede anche alla riconduzione dei settori scientifico-disciplinari ai gruppi scientifico-disciplinari, nonché alla razionalizzazione ed all'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

5. L'aggiornamento dei gruppi e dei settori scientifico-disciplinari è effettuato con decreto del Ministro, su proposta del CUN, con cadenza triennale. In assenza della proposta del CUN entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto per l'aggiornamento, si provvede con decreto del Ministro."

6-ter. Alle procedure per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, relative alla tornata 2021-2023, continuano ad applicarsi, in ogni caso, le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, le procedure di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché l'inquadramento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori restano riferiti ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fatto salvo quanto stabilito al primo periodo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i riferimenti ai settori concorsuali ed ai macrosettori concorsuali contenuti in disposizioni legislative e regolamentari si intendono riferiti ai gruppi scientifico-disciplinari.

6-quater. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 99 è abrogato.

6-quinquies. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "decreti di cui all'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127" sono sostituite dalle seguenti: "decreti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

6-sexies. All'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al secondo periodo, ovunque ricorra, la parola: "frontale" è sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";

b. al terzo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. la parola: "frontale" è sostituita dalle seguenti: "per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste";

2. dopo le parole: "della diversità dei" sono inserite le seguenti: "gruppi e dei";

3. le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento di ateneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168".

6-septies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 22. – (*Contratti di ricerca*) – 1. Le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 possono stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro a tempo determinato, denominati 'contratti di ricerca', finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifiche convenzioni o accordi.

2. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto. La durata complessiva dei contratti di cui al presente articolo, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto di cui al presente articolo, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare ovvero, per gli enti pubblici di ricerca, di procedure di selezione relative ad una o più aree scientifiche o settori tecnologici di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, volte a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto all'oggetto del bando e il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto, nonché le modalità di svolgimento dello stesso. Il bando di selezione, reso pubblico anche per via telematica sul sito dell'ateneo, dell'ente o dell'istituzione, del Ministero dell'Università e della ricerca e dell'Unione europea, contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale.

4. Possono concorrere alle selezioni di cui al comma 3 esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, ovvero, per i settori interessati, del

titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24. Possono, altresì, partecipare coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca ovvero che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione.

5. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione di cui al comma 3 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui al comma 4 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie. Il periodo svolto come titolare di contratto di ricerca è utile ai fini della previsione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127.

6. L'importo del contratto di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito. La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti di cui al presente articolo non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.

7. Il contratto di ricerca non è cumulabile con borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

8. Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o di specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso le amministrazioni pubbliche.

9. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo nei soggetti di cui al comma 1, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

6-octies. All'articolo 35, comma 3, lettera *e-ter*), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al primo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

b. al secondo periodo, dopo le parole: "master universitario di secondo livello" sono aggiunte le seguenti: "o al contratto di ricerca".

6-novies. Le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono stipulare contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conver-

sione del presente decreto, mediante l'indizione di procedure di selezione relative ad uno o più settori artistico disciplinari, esclusivamente ricorrendo a finanziamenti esterni a totale copertura dei costi della posizione. Per i cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica possono consentire l'accesso alle procedure per la stipula di contratti di ricerca anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che i titoli di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

6-decies. Al fine di dare attuazione alle misure di cui alla Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis.* Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso università o istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi da quello che ha emanato il bando";

b. al comma 2:

1. all'alinea, dopo le parole: "I destinatari" sono inserite le seguenti: "dei contratti di cui al comma 1";

2. alla lettera *a*), le parole: "settore concorsuale" sono sostituite dalle seguenti: "gruppo scientifico-disciplinare";

3. alla lettera *b*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al comma 3";

4. la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) deliberazione della chiamata del vincitore da parte dell'università al termine dei lavori della commissione giudicatrice. Il contratto per la funzione di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto, per i tre anni successivi, l'università non può bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare in relazione al dipartimento interessato";

c. il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il contratto per ricercatore universitario a tempo determinato ha una durata complessiva di sei anni e non è rinnovabile. Il conferimento del contratto è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati su richiesta del titolare del contratto";

d. al comma 4, le parole: "di cui al comma 3, lettere a) e b)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 3";

e. il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di professore di seconda fascia. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.";

f. il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. La valutazione di cui al comma 5 prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.";

g. il comma 7 è abrogato;

h. al comma 8:

1. il primo periodo è soppresso;
2. al secondo periodo, le parole: "lettera b)," sono soppresse;

i. al comma 9, le parole: ", lettere a) e b)," sono soppresse;

l. al comma 9-ter, le parole: ", lettera b)," , ovunque ricorrono, e la parola: "triennale" sono soppresse;

m. dopo il comma 9-ter è aggiunto il seguente:

"9-*quater*. L'attività didattica, di ricerca e di terza missione, svolta dai ricercatori di cui al comma 3, concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento svolta dall'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), ai fini dell'accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università ai sensi dell'articolo 60, comma 01, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98".

6-*undecies*. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. all'articolo 18, comma 3, le parole da: ", lettera *b*)" fino alla fine del comma sono soppresse;

b. all'articolo 29, comma 5, le parole: "lettera *b*)," sono soppresse.

6-*duodecies*. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-*decies* e 6-*undecies* si provvede nell'ambito delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-*terdecies*. Ferma restando la possibilità di indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono altresì indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle procedure di cui al primo periodo e ai contratti stipulati nell'ambito delle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le università possono utilizzare le risorse relative ai piani straordinari di cui al primo periodo anche al fine di stipulare contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto.

6-*quaterdecies*. Per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente

alle risorse già programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il termine di cui al presente comma, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, sono stipulati con riferimento ai macrosettori e ai settori concorsuali secondo le norme vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quinquiesdecies. Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-septies* del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

6-sexiesdecies. Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, già bandite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-septiesdecies. Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-duodevicies. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio. Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma *6-decies* del presente articolo, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.

6-undevicies. Il limite temporale di dodici anni di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi ai rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, lettere *a*) e *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non rientrano nel computo del predetto limite i rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22 e 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificati dal presente articolo. L'esclusione dalle procedure di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, disposta dal comma *6-decies*, lettera *b*), numero 3), del presente articolo non si applica ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-*vicies*. Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 6 della Missione 1, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 24-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 24-*ter*.

(*Tecnologi a tempo indeterminato*)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nonché nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente, al fine di svolgere attività professionali e gestionali di supporto e coordinamento della ricerca, di promozione del processo di trasferimento tecnologico, di progettazione e di gestione delle infrastrutture, nonché di tutela della proprietà industriale, le università possono assumere personale di elevata professionalità con qualifica di tecnologo a tempo indeterminato.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto istruzione e ricerca, in un'apposita sezione, prendendo a riferimento il trattamento economico non inferiore a quello spettante alla categoria EP.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19, comma 3-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, i requisiti, i titoli, non inferiori al titolo di laurea magistrale e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di cui al presente articolo. Nell'ambito dei titoli è valorizzata la precedente esperienza professionale quale tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis*."

6-*vicies semel*. In via di prima applicazione e comunque entro trenta-sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 24-*ter* della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal comma 6-*vicies* del presente articolo, le procedure concorsuali di cui al comma 6-*vicies* prevedono una riserva, pari al cinquanta per cento dei posti messi a bando, per il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazioni dati, che ha svolto per almeno tre anni documentata attività di supporto tecnico-scientifico alla ricerca, attività di progettazione e di gestione delle infrastrutture e attività di trasferimento tecnologico ovvero compiti di supporto tecnico-scientifico alle attività di ricerca, didattica e Terza missione presso l'ateneo nel quale presta servizio, nonché per il personale che ha prestato servizio come tecnologo a tempo determinato di cui all'articolo 24-*bis* della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6-*vicies bis*. Al fine di potenziare le misure volte a dare attuazione al PNRR nell'ambito degli specifici ambiti di competenza, Il personale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già inquadrato nel ruolo ad

esaurimento previsto dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, può optare per il passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi con conseguente applicazione del contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca. Alla copertura dei costi connessi al passaggio nei ruoli dei ricercatori e tecnologi, quantificati in euro 21.140,03 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulla quota di spettanza dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di cui al primo periodo della lettera *a*) dell'art. 1, comma 310 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. L'inquadramento del personale nei primi due livelli di ricercatore e tecnologo è disciplinato ai sensi dell'art. 11, comma 3-*ter* del d.lgs. 218/2016. I ricercatori geofisici del ruolo ad esaurimento sono inquadrati nel ruolo dei ricercatori e tecnologi del terzo livello degli enti pubblici di ricerca.

6-vicies ter. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: ", per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato" sono soppresse.

6-vicies quater. Le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) indicate nell'ambito dei bandi in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, adottati in applicazione dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere destinate, attraverso successivo bando del Ministero dell'università e della ricerca, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al cui all'articolo 1, comma 1, della legge n.338 del 2000 nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari aventi le caratteristiche indicate dal decreto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 338 del 2000, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo, recepiti nel PNRR. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.».

Art. 15.**15.0.8 (testo 4)**

NANNICINI, MISIANI, MATRISCIANO, CATALFO, ROMANO, GUIDOLIN, ROMAGNOLI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Disposizioni in materia di patronati e disposizioni relative al personale dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole ", fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale" sono soppresse.

2. Allo scopo di semplificare la procedura di conferimento del mandato agli istituti di patronato, concorrendo a velocizzare gli adempimenti a loro carico, anche nell'ottica della piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli istituti di patronato possono acquisire anche in via telematica, nel rispetto dell'art. 64, comma 2 quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il mandato di patrocinio di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, in deroga alle disposizioni ivi previste.

3. All'articolo 32, comma 8, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "È istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di remunerare, nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al presente comma, che costituisce limite di spesa massima, la specifica attività svolta dagli Istituti di Patronato. Il finanziamento è erogato agli Istituti di Patronato in maniera proporzionale rispetto alle pratiche che hanno ottenuto il punteggio.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».

Art. 16.**16.0.1 (testo 2)**

PARRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità."

2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

16.0.7 (testo 2)

VITALI, MODENA, DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinquies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità."

2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

16.0.9 (testo 3)

VACCARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

1. All'articolo 23-*quinqüies* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente:

"1-*quater*. La dotazione organica dei dirigenti di prima fascia dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aumentata di 3 unità."

2. Al comma 7 dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può conferire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili, uno o più posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui due anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 430.735 per l'anno 2022 e ad euro 861.469 a decorrere dal 2023, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio autonomo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 223.990 per l'anno 2022 ed euro 447.970 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

Art. 17.**17.0.1 (testo 2)**

MODENA, MIRABELLI, MAIORINO, LOMUTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possieda tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestate dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno 2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."».

17.0.11 (testo 3) [già 41.1 (testo 2)]

DE PETRIS, BUCCARELLA, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Ministero della giustizia, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, nonché di garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, anche per quanto concerne il rispetto degli obiettivi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, e di

far fronte alle gravi scoperture di organico, può, fino al 31 dicembre 2023, assumere con contratto a tempo indeterminato, in numero non superiore alle 1.200 unità complessive, personale non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, area funzionale seconda, posizione economica F1, che possenga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio, successivamente alla data del 30 maggio 2022, con contratto a tempo determinato, presso l'amministrazione giudiziaria, con la qualifica di operatore giudiziario;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche espletate dall'amministrazione giudiziaria;

c) abbia maturato alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni senza demerito. Ai fini di cui alla presente lettera, per coloro che abbiano maturato almeno dodici mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione giudiziaria, sono equiparati a tale servizio i periodi:

1) di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;

2) di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

3) di proseguimento per il 2017 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2016 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, commi 340-343, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

4) di proseguimento per il 2018 dei tirocini presso l'ufficio per il processo per coloro che hanno completato nel 2017 il tirocinio formativo presso tale ufficio ai sensi dell'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

5) di attività di tirocinio e collaborazione presso gli Uffici giudiziari, attestata dai Capi degli Uffici medesimi, diversa da quelle indicate nei punti precedenti.

2. Le unità di personale assunte con le procedure di cui al comma 1 sono assegnate, con immissione in possesso non antecedente al 1° gennaio 2023, alla sede presso cui prestano servizio alla data del 30 maggio 2022. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 35, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'assunzione avviene, nei limiti dell'attuale dotazione organica, anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze, rispetto ai posti previsti per il profilo di operatore giudiziario nella pianta organica dei singoli uffici.

3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 43.189.152 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "per l'anno

2021", sono sostituite dalle seguenti; "per l'anno 2022" e le parole da: "1231" a "e 123" sono sostituite dalle seguenti: "120".

4. Per le finalità di cui al comma 1, è prorogata sino al 31 dicembre 2022 la durata dei contratti a tempo determinato del personale assunto, ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nell'anno 2021.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 4.564.854 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia."».

17.0.100/1

CANDIANI

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 76 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo le parole: "iscritti in pubblici registri" sono inserite le seguenti "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso".

1-ter. L'apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»

17.0.100/2

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI

All'emendamento 17.0.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2.bis. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il Mi-

nistro dell'interno può, di anno in anno, con proprio decreto, disporre il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2.ter: Agli oneri finanziari derivanti dal comma 3, pari a euro 80.078 nell'anno 2024, euro 80.078 nell'anno 2025, euro 83.360 nell'anno 2026, euro 82.533 nell'anno 2027 ed euro 84.557 nell'anno 2028, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 3.

2.querter: All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di età se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di età se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di età.";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Il Comandante generale può disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto i limiti di età di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età."

2. quinquies: Agli oneri finanziari derivanti dal comma 5, pari a euro 83.107 nell'anno 2023, euro 83.107 nell'anno 2024, euro 85.131 nell'anno 2025, euro 84.304 nell'anno 2026 ed euro 86.328 nell'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse destinate alle facoltà assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 5 e della durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 5.».

Art. 18.**18.0.21 (testo 4)**

ROSSOMANDO, MANCA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 18-bis.***(Misure per favorire l'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 7, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex-post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028 da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché alla assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive".

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3. Le Amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di importo superiore ai 10 milioni di euro, da calcolarsi ai sensi del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocatione dei rischi ed alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), Entro i successivi 45 giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonché dell'interesse pubblico soddisfatto.

4. La richiesta del parere di cui al comma 3 è preliminare alla dichiarazione di fattibilità della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazioni aggiudicatrice.

5. La richiesta del parere di cui al comma 3 da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata è sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed è inviata al Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilità tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) un apposito Comitato di Coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Per le finalità i cui al comma 3 e 6, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è altresì autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, 4 unità di personale da inquadrare nell'Area terza – posizione economica F1, con le medesime competenze. Al fine di garantire anche il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR (M1C1-112), l'Agenzia delle entrate è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili della propria vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale corrispondente alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente già autorizzate ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o da autorizzare ai sensi del predetto articolo 35, comma 4 entro la data del 31 dicembre 2022. Il reclutamento del contingente di personale di cui al periodo precedente avviene mediante l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, anche in deroga alle disposizioni in materia di concorso unico contenute nell'articolo 4, comma 3-*quiquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e a quelle in materia di procedure di mobilità, ovvero tramite lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Le risorse variabili dei Fondi delle risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate relativi agli anni 2020 e 2021 sono incrementate, rispettivamente, di euro 7.487.544 e di euro 4.004.709. Al relativo onere, pari ad euro 7.487.544 per l'anno 2022 ed a 4.004.709 per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno pari a 3.856.086 euro per l'anno 2022, ed a 2.062.426 euro per l'anno 2023,

si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. In coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in relazione al potenziamento della riscossione nazionale, l'Agenzia delle entrate, limitatamente alle attività istituzionali da svolgere in sinergia con l'Agenzia delle entrate – Riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, può conferire fino a 3 incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, anche in eccedenza delle misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, nei limiti dei posti disponibili della dotazione organica dei dirigenti dell'Agenzia delle entrate e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

8. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, pari a euro 94.009 per l'anno 2022 e a euro 188.018 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

9. Il presente articolo non si applica alle concessioni autostradali nonché alle procedure che prevedono l'espressione del CIPRESS.

10. Le spese per acquisto di beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato finanziate con risorse derivanti dal PNRR, da programmi cofinanziati dall'Unione europea e da programmi operativi complementari alla programmazione comunitaria 2014/2020 e 2021/2027, non rilevano ai fini dell'applicazione dei relativi limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. L'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è soppresso.

11. Per il rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per il biennio 2022-2023, a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 50 unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.175.111 per l'anno 2022 e di euro 2.350.222 annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

12. All'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7.bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicità legale di cui all'articolo 216, comma 11, del decreto 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti dalle centrali di committenza in attuazione di quanto presente articolo, possono essere posti a carico del risorse di cui al comma 5, articolo 10, del presente decreto legge."».

Art. 22.

22.100/1

PIROVANO, AUGUSSORI, RICCARDI, RIVOLTA, CALDEROLI, ROMEO

Dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

2-ter «Le risorse per gli interventi di cui all'art. 30, comma 14 ter, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, di cui all'art.1, comma 177 della legge 30 dicembre n. 178. Le risorse sono ripartite in 12,5 milioni annui dal 2023 al 2026 e sono attribuite con successiva delibera CIPESS»

Art. 23.

23.24 (testo 4)

GIROTTI

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compres-

sori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma *9-bis*, è inserito il seguente:

"*9-ter.* Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse."».

23.24 (testo 3)

GIROTTO

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*5-bis.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, all'alinea, dopo le parole: "produzione di idrogeno", sono inserite le seguenti: "e delle infrastrutture connesse, ivi compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto,".

5-ter. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma *9-bis*, è inserito il seguente:

"*9-ter.* Nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza di procedura abilitativa semplificata è presentata a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione competente ai sensi del presente comma è individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.".

5-quater. In deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti, sino al 31 dicembre 2023, gli Enti locali e le pubbliche amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, garantendo in ogni caso idonee forme di pubblicità, possono affidare con procedure semplificate, e a valore di mercato, a soggetti privati, anche su istanza dei medesimi, aree o infrastrutture nella propria disponibilità, destinate alla realizzazione di impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

5-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione

(Anac), sono individuate le modalità attuative di quanto disposto dal comma 5-*quater*. L'Autorità nazionale anticorruzione può definire, anche attraverso linee guida e atti tipo, modalità idonee a standardizzare le procedure e la modulistica a disposizione degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni per le finalità di cui al citato comma 5-*quater*.»

Art. 24.

24.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni urgenti per i territori colpiti da eventi sismici)

1. Al fine di favorire il completamento del processo di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, anche in relazione agli obiettivi strategici degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, al comma 1, dell'art. 20-*bis*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole: "e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non ricompresi nei crateri sopra indicati, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015."

2. Al comma 2 dell'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole: "dal 24 agosto 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 6 aprile 2009" e le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".»

Art. 25.**25.4 (testo 2)**

PAZZAGLINI, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziare ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 27.**27.1 (testo 2)**

Giuseppe PISANI, PIRRO, ROMANO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione»,*

2) *al comma 3:*

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e avvalendosi del referto epidemiologico come definito dalla legge 22 marzo 2019, n. 29»;

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: «prevenzione», con la seguente: «protezione».

27.3 (testo 4)

CANTÙ, SAPONARA, AUGUSSORI, RIZZOTTI, ZAFFINI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI, FREGOLENT, LUNESU, MARIN, DORIA, BINETTI

Al comma 1, dopo le parole: «e climatici» inserire le seguenti: «e delle zoonosi».

27.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: "30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Art. 32.**32.0.12 (testo 3)**

PITTELLA, MANCA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione M1C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30-ter, comma 1, dopo le parole "funzioni di supporto" aggiungere le seguenti "alla prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo,";

b) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la parola "Partecipano" con le seguenti "Sono tenuti a partecipare";

c) all'articolo 30-ter, comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 114-*quater* e 114-*septies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

d) all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), sopprimere le parole "ai soggetti di cui alle lettere da a) a c)";

e) all'articolo 30-ter, comma 5-*bis*, dopo le parole "secondo i termini e le modalità disciplinati", sopprimere le parole "in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e sostituirle con le seguenti "con il decreto di cui al successivo articolo 30-*octies*, dal quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

f) all'articolo 30-ter, comma 7, sopprimere le parole "del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi" e aggiungere le seguenti: "commerciali di appartenenza";

g) all'articolo 30-*sexies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo è posto a carico dei soggetti che partecipano o accedono al sistema pubblico di prevenzione ai sensi dell'articolo 30-ter, previa stipula di un'apposita convenzione con l'ente gestore, attraverso la corresponsione di un contributo articolato in modo da garantire sia le spese di progettazione, di realizzazione e di evoluzione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore stesso. La misura delle componenti del contributo è determinata con il decreto di cui all'articolo 30-*octies*.";

h) all'articolo 30-*septies*, comma 1, sostituire le parole "Le somme versate dagli aderenti" con le seguenti "Le contribuzioni di cui all'articolo 30-*sexies*, comma 2,";

i) all'articolo 30-*octies*, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) sono individuati le modalità, i presupposti e i profili di accesso ai dati, il processo di rilascio delle credenziali, nonché le procedure di autenticazione, di registrazione e di analisi degli accessi e delle operazioni e sono fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-*quinquies* sono comunicati e gestiti, nonché viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-*sexies*, comma 1;"».

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è abrogato il comma 6 dell'articolo 5 del de-

creto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017.».

Art. 33.

33.0.4 (testo 2)

STEGER

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato dei sistemi di trasporto pubblico locale sull'intero territorio nazionale, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro il 30 settembre 2022, è determinata l'entità del finanziamento riconoscibile, nel limite complessivo di 75 milioni di euro, agli interventi, valutati ammissibili e presentati dalle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 agosto 2022 secondo le medesime modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'erogazione di contributi destinati al finanziamento di interventi relativi al trasporto rapido di massa. I finanziamenti di cui al presente comma sono autorizzati, per ciascuna annualità, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, a 200.000 euro per l'anno 2023 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede:

a) quanto ad euro 2 milioni per l'anno 2022 e ad euro 5,6 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022 - 2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) quanto ad euro 200.000 per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.0.10 (testo 2)

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficien-
tamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbatti- mento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territo- riale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'arti- colo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.11 (testo 2)

IANNONE, MALAN, LA RUSSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficien-
tamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)*

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbatti- mento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territo-

riale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.12 (testo 2)

L'ABBATE, GARRUTI, MANTOVANI, PERILLI, SANTANGELO, TONINELLI, PAVANELLI, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.13 (testo 2)

PERGREFFI, MONTANI, PIROVANO, SAPONARA, ALESSANDRINI, FREGOLENT, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territo-

riale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

33.0.14 (testo 2)

SBROLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga del termine per contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile)

1. Al fine di assicurare ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti la realizzazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile, limitatamente ai contributi riferiti all'annualità 2022, i termini di cui al terzo, quarto e sesto periodo del comma 14-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di quattro mesi.».

Art. 35.

35.2 (testo 2)

PERGREFFI, CAMPARI, CORTI, RUFA, SUDANO, SAPONARA, AUGUSSORI, ALESSANDRINI, CALDEROLI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, PITTONI, RICCARDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 121, il comma 7-*bis* e' sostituito dal seguente:

"7-*bis*. In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte eccedente i 500 milioni di euro."».

Art. 37.

37.0.10 (testo 3)

MANCA, MISIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-*bis*. All'articolo 10-*quinquies* del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-*bis* e 49-*ter*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze già depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."».

Art. 43.**43.1 (testo 2)**

AIROLA, PIRRO, CASTALDI, DONNO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.2 (testo 4)

PARRINI, VALENTE, D'ALFONSO, LANIECE, SBROLLINI, DE PETRIS, ROJC, VERDUCCI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non

possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.4 (testo 2)

NENCINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:* «*b*) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

43.7 (testo 2)

CASTALDI, DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:* «b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «centottanta giorni».

43.8 (testo 2)

PAGANO

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) al comma 4, sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

43.9 (testo 2)

SALVINI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, RICCARDI, SAPONARA, ALESSANDRINI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti»;

b) *al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«*b*) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi in forza della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94»;

c) *al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».*

Art. 44.**44.126 (testo 2)**

NENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 44. – (*Formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie*) – 1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del Capo I è sostituita dalla seguente: "Articolazione e obiettivi della formazione dei docenti e selezione per concorso?";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – (*Modello integrato di formazione e di abilitazione dei docenti*) – 1. Al fine di elevare la qualificazione professionale dei docenti delle scuole secondarie basandola su un modello formativo strutturato e raccordato tra le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) e le scuole, idoneo a sviluppare coerentemente le competenze necessarie per l'esercizio della professione di insegnante, nonché per dare attuazione alla riforma della formazione dei docenti prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, è introdotto un percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

2. Il percorso di formazione iniziale, selezione e prova, in particolare, ha l'obiettivo di sviluppare e di accertare nei futuri docenti:

a) le competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, specie quelle dell'inclusione e della partecipazione degli studenti, rispetto ai nuclei basilari dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti;

b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari nonché con le competenze giuridiche in specie relative alla legislazione scolastica;

c) la capacità di progettare, anche tramite attività di programmazione di gruppo e tutoraggio tra pari, percorsi didattici flessibili e adeguati alle capacità e ai talenti degli studenti da promuovere nel contesto scolastico, in sinergia con il territorio e la comunità educante, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole, l'orientamento, nonché l'acquisizione delle competenze trasversali da parte degli studenti, tenendo conto delle soggettività e dei bisogni educativi specifici di ciascuno di essi;

d) la capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione di docente e con l'organizzazione scolastica e la deontologia professionale.

3. La formazione continua obbligatoria al pari di quella continua incentivata di cui all'articolo 16-ter dei docenti di ruolo prosegue e completa la loro formazione iniziale secondo un sistema integrato, coerente con le finalità di innovazione del lavoro pubblico e coesione sociale, volto a metodologie didattiche innovative e a competenze linguistiche e digitali, pedagogiche, psicopedagogiche, nonché a competenze volte a favorire la partecipazione degli studenti. Per la realizzazione di questo obiettivo la Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche, oltre ad indirizzare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico, indica e aggiorna le esigenze della formazione iniziale degli insegnanti. Le iniziative formative di cui al presente comma sono definite, per i profili di competenza, dalla contrattazione collettiva";

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2. – (*Sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo*) – 1. Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato si articola in:

a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis;

b) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;

c) un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

2. La formazione iniziale dei docenti è progettata e realizzata in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché con la formazione continua incentivata di cui all'articolo 16-ter, e consta di un percorso universitario e accademico specifico finalizzato all'acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell'inclusione e dell'eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. I percorsi di formazione iniziale si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da una analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale. La selezione dei docenti di ruolo avviene

sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

d) dopo il Capo I è inserito il seguente:

"CAPO I-bis

PERCORSO UNIVERSITARIO E ACCADEMICO DI FORMAZIONE
INIZIALE E ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO PER LE
SCUOLE SECONDARIE

Art. 2-bis.

(Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)

1. Il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, a frequenza obbligatoria, è organizzato ed è impartito, per le relative classi di concorso, con modalità di erogazione convenzionale, ai sensi del secondo periodo, dalle università ovvero dalle istituzioni AFAM attraverso centri individuati dalle istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell'ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare. I percorsi sono svolti interamente in presenza, ovvero, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al venti per cento del totale. Nel decreto di cui al comma 4, sono individuati i requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale, in modo da garantirne l'elevata qualità e la solidità, e sono altresì definiti i criteri e le modalità di coordinamento e di eventuale loro aggregazione. Nel medesimo decreto sono definite le modalità con cui i percorsi di formazione iniziale sono organizzati per realizzare una collaborazione strutturata e paritetica fra sistema scolastico, università e istituzioni AFAM.

2. Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all'estero, nel triennio successivo, per tipologia di posto e per classe di concorso, affinché il sistema di formazione iniziale dei docenti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

Per i primi tre cicli dei percorsi di cui al presente articolo, i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale, paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle Regioni possono accedere ai percorsi di cui al comma 1 relativi alla classe di concorso in-

teressata nei limiti della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4.

3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all'offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l'accesso è subordinato all'acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l'insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, negli ambiti precisati all'articolo 2, comma 2, sono definiti i contenuti e la strutturazione dell'offerta formativa corrispondente a 60 CFU/CFA, di cui almeno 10 di area pedagogica, necessari per la formazione iniziale, comprendente attività di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 20 CFU/CFA e in modo che vi sia proporzionalità tra le diverse componenti di detta offerta formativa e tenendo in considerazione gli aspetti connessi all'inclusione scolastica nonché le specificità delle materie scientifiche, tecnologiche e matematiche. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore. Il decreto di cui al primo periodo determina il numero di crediti universitari o accademici riservati alla formazione inclusiva delle persone con disabilità. Il medesimo decreto definisce la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale di cui all'articolo 2, comma 2, tenuto conto del criterio di cui al comma 1, terzo periodo, del presente articolo. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), fermo restando il conseguimento di almeno 10 CFU/CFA di tirocinio diretto, è comunque riconosciuta la validità dei 24 CFU/CFA già conseguiti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Il decreto di cui al comma 4 definisce linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, purché strettamente coerenti con gli obiettivi formativi. I tirocini di cui al presente comma non sono retribuiti.

5. Con il decreto di cui al comma 4, sono stabiliti gli standard professionali minimi riferiti alle competenze che devono essere possedute dal docente abilitato, nonché le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente la prova scritta e la lezione simulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, gli standard necessari ad assicurare una valutazione omogenea dei partecipanti e la composizione della relativa commissione giudicatrice nella quale è comunque presente un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui al comma 6. La no-

mina di personale scolastico nella commissione di cui al precedente periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

5-*bis*. Con il decreto di cui al comma 4 è individuato il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, nel rispetto degli standard professionali minimi riferiti alle competenze di cui al comma 5, e sono definite le modalità della loro verifica, per favorire la coerenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale con le professionalità richieste al docente per favorire la trasformazione digitale dell'organizzazione scolastica e dei processi di apprendimento e insegnamento.

6. Alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale sono preposti docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze, è stabilito il contingente di cui al primo periodo e la sua ripartizione tra le università e le istituzioni AFAM. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri di selezione dei docenti che aspirano alla funzione di tutor. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 16,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2-*ter*.

(Abilitazione all'insegnamento)

1. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 2-*bis*, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato.

2. Il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo al di fuori delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato.

3. L'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ha durata illimitata.

4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o gradi di istruzione attra-

verso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a 12 ore.

5. Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento con oneri a carico dei partecipanti".

d-bis) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. In deroga al comma 1, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione si provvede alla revisione e all'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà dei profili professionali innovativi".

e) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – (*Requisiti di partecipazione al concorso*) – 1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.

3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il pos-

sesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali, di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124?".

f) la rubrica del Capo III è sostituita dalla seguente: "?Periodo di prova e immissione in ruolo?";

g) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13. – (*Anno di prova e immissione in ruolo*) – 1. I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale, che accerti come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente, e a una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor che non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 31 luglio 2022, sono definite le modalità di svolgimento del test finale e i criteri per la valutazione del personale in periodo di prova.

2. I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento e abbiano partecipato alla procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 5, comma 4, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU/CFA tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Conseguita l'abilitazione, i docenti sono assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 2, sono altresì definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA necessari

per la formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto, e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, e la composizione della relativa commissione. La prova scritta di cui al primo periodo è costituita da un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l'abilitazione.

4. I vincitori del concorso su posto di sostegno sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui al comma 1.

5. In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per i soggetti di cui al comma 2 e all'articolo 18-bis, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.?"

h) dopo il Capo IV è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE E SISTEMA
DI FORMAZIONE CONTINUA INCENTIVATA

Art. 16-bis.

Scuola di alta formazione dell'istruzione)

1. È istituita, con sede legale in Roma, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito Scuola, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione. La suddetta Scuola:

a) promuove e coordina la formazione in servizio dei docenti di ruolo, in coerenza e continuità con la formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis nel rispetto dei principi del pluralismo e dell'autonomia didat-

tica del docente, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

b) coordina e indirizza le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale;

c) assolve alle funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti di cui all'articolo 16-ter;

c-bis) sostiene un'azione di costante relazione cooperativa e di progettazione con le istituzioni scolastiche per la promozione della partecipazione dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa nelle medesime istituzioni.

2. La Scuola si avvale, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione competenti in materia e stipula convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.

3. Sono organi della Scuola il Presidente, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale.

4. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, ed è scelto tra professori universitari ordinari o tra soggetti con competenze manageriali parimenti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale nell'ambito dell'istruzione e formazione. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Se dipendente statale o docente universitario, per l'intera durata dell'incarico, è collocato nella posizione di fuori ruolo. Il Presidente è preposto alla Scuola, ne ha la rappresentanza legale e presiede il Comitato d'indirizzo. È responsabile dell'attività didattica e scientifica della Scuola ed elabora le strategie di sviluppo dell'attività di formazione, d'intesa con il Direttore generale di cui al comma 6 e sentito il Comitato d'indirizzo. Il Presidente, se dipendente di amministrazioni pubbliche, conserva il trattamento economico in godimento, se non dipendente di amministrazioni pubbliche svolge il proprio mandato a titolo gratuito.

5. Il Comitato d'indirizzo, presieduto dal Presidente della Scuola, si compone di cinque membri, tra i quali i Presidenti di INDIRE e INVALSI e due componenti nominati dal Ministro dell'istruzione tra personalità di alta qualificazione professionale. Il Comitato d'indirizzo rimane in carica tre anni e, attraverso il Direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispose le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola. Il Comitato d'indirizzo, all'atto dell'insediamento, approva il regolamento della Scuola, nel quale sono disciplinate le modalità del suo funzionamento, nonché quelle del Comitato

d'indirizzo e del Comitato scientifico internazionale. Ai componenti del Comitato d'indirizzo spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

6. Presso la Scuola viene istituita una Direzione Generale. Il Direttore generale è nominato dal Ministro dell'istruzione tra i dirigenti di prima fascia del Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta. L'organizzazione e il funzionamento della direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione.

7. Il Comitato scientifico internazionale, istituito per adeguare lo sviluppo delle attività formative del personale scolastico alle migliori esperienze internazionali e alle esigenze proprie del sistema nazionale di istruzione e formazione, rimane in carica quattro anni, ed è composto da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione che indica altresì i criteri per la nomina. Ai componenti del Comitato scientifico internazionale spettano esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio, vitto e alloggio.

8. La dotazione organica della Scuola è definita nella Tabella 1 di cui all'Allegato A. In sede di prima applicazione, per il reclutamento del personale amministrativo delle aree, la Scuola, nei limiti di cui all'Allegato A e delle risorse finanziarie assegnate, procede al reclutamento, utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area terza del Ministero dell'istruzione. Con riferimento all'incarico al dirigente di seconda fascia, la Scuola procede conferendo l'incarico, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Nella Scuola non può essere impiegato a qualunque titolo personale docente del comparto Scuola.

9. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Alla relativa copertura si provvede per gli anni dal 2023 al 2026, mediante i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR, e a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 16-ter.

(Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti)

1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico

2023/2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla formazione obbligatoria che comprende le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali, anche con riferimento al benessere psicofisico degli allievi con disabilità e ai bisogni educativi speciali, nonché le pratiche di laboratorio e l'inclusione è introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema di cui al comma 3 e dei docenti di ruolo articolato in percorsi di durata almeno triennale. Per rafforzare tanto le conoscenze quanto le competenze applicative, sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti volte a favorire il raggiungimento di obiettivi scolastici specifici, e attività di sperimentazione di nuove modalità didattiche. Le modalità di partecipazione alle attività formative dei percorsi, la loro durata e le eventuali ore aggiuntive sono definite dalla contrattazione collettiva. In ogni caso, la partecipazione alle attività formative dei percorsi che si svolgono al di fuori dell'orario di insegnamento è retribuita.

2. Gli obiettivi formativi dei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dalla Scuola che ne coordina la struttura con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione continua per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione e verifica dei requisiti di cui al comma 7;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

3. Al fine di promuovere e sostenere processi di innovazione didattica e organizzativa della scuola, rafforzare l'autonomia scolastica e promuovere lo sviluppo delle figure professionali di supporto all'autonomia scolastica e al lavoro didattico e collegiale, la Scuola definisce altresì specifici obiettivi dei programmi per percorsi di formazione in servizio strutturati secondo parametri volti a garantire lo sviluppo di professionalità e competenze per attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti rivolti a docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica. La partecipazione ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e può essere retribuita con emolumenti nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfettaria secondo criteri definiti dalla contrattazione collettiva. Nell'ambito delle prerogative dei propri organi collegiali, ogni autonomia scolastica individua le figure necessarie ai bisogni di innovazione previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa, nel

Rapporto di autovalutazione e nel Piano di miglioramento della offerta formativa.

4. L'accesso ai percorsi di formazione di cui al comma 1, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, avviene dall'anno scolastico 2023/2024, su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto collettivo ai sensi del comma 8. Al fine di incrementare l'accesso ai predetti percorsi formativi è previsto per tutti gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico un incentivo stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale al superamento del percorso formativo e in caso di valutazione individuale positiva. Sono pertanto previste, con particolare riferimento alla capacità di incrementare il rendimento degli alunni, alla condotta professionale, alla promozione dell'inclusione e delle esperienze extra scolastiche, verifiche intermedie annuali, svolte sulla base di una relazione presentata dal docente sull'insieme delle attività realizzate nel corso del periodo oggetto di valutazione, nonché una verifica finale nella quale il docente dà dimostrazione di avere raggiunto un adeguato livello di formazione rispetto agli obiettivi. Le verifiche intermedie e quella finale sono effettuate dal comitato per la valutazione dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, nella verifica finale il comitato viene integrato da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico di un altro istituto scolastico. In caso di mancato superamento, la verifica annuale o conclusiva può essere ripetuta l'anno successivo. Le medesime verifiche intermedie e finali sono previste anche nel caso di formazione obbligatoria assimilata, ai sensi del comma 1. La Scuola, sulla base di un modello di valutazione approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, sentito l'INVALSI, avvia dall'anno scolastico 2023/2024 un programma di monitoraggio e valutazione degli obiettivi formativi specifici per ciascun percorso di formazione, ivi compresi gli indicatori di performance, che sono declinati dalle singole istituzioni scolastiche secondo il proprio Piano triennale dell'offerta formativa, anche al fine di valorizzare gli strumenti presenti a normativa vigente. Nella verifica finale, nella quale si determina l'eventuale conseguimento dell'incentivo salariale, il comitato di valutazione dei docenti tiene anche conto dei risultati ottenuti in termini di raggiungimento degli obiettivi e di miglioramento degli indicatori di cui all'ottavo periodo. Resta ferma la progressione salariale di anzianità.

5. Al fine di dare attuazione all'incentivazione di cui al comma 4, è istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione che viene ripartito tra le istituzioni scolastiche in proporzione al numero di docenti di ruolo in servizio. Il riconoscimento di detta incentivazione, nel limite di spesa di cui al presente comma, è rivolto ai docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva secondo gli indicatori di performance di cui al comma precedente, in base ai criteri stabiliti in sede di aggiornamento contrattuale ai sensi del comma 8 e con l'obiettivo di riconoscere tale elemento retributivo in maniera selettiva e non generalizzata. L'erogazione dell'incentivazione avverrà, da parte del Ministero dell'istruzione, a

seguito degli esiti delle valutazioni trasmessi dalle singole istituzioni scolastiche. La dotazione del suddetto Fondo si determina grazie ai minori oneri derivanti dall'adeguamento dell'organico dell'autonomia che tiene conto dell'andamento demografico e dei flussi migratori a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Il risparmio corrispondente all'adeguamento dell'organico dell'autonomia, relativo all'anno scolastico 2025/2026, incrementa il fondo di cui all'articolo 40 del CCNL 2016/2018. Con l'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con il quale, tra l'altro, si accertano i risparmi realizzati in relazione all'adeguamento dell'organico, sono annualmente individuate le risorse del Fondo. La definizione del contingente annuale di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia rimane finalizzata esclusivamente all'adeguamento alle situazioni di fatto, secondo i parametri della normativa vigente, e non possono essere previsti incrementi per compensare l'adeguamento dell'organico dell'autonomia. L'incentivazione di cui al comma 4 è corrisposta annualmente nel limite di spesa rappresentato dalla dotazione del Fondo di cui al presente comma. I risparmi derivanti dagli eventuali resti generati annualmente a seguito delle assegnazioni delle incentivazioni di cui al comma 4 incrementano il fondo di cui all'articolo 40 del CCNL 2016/2018.

6. Non necessitano di accreditamento per l'erogazione della formazione continua di cui al comma 2, lettera a), la Scuola nazionale dell'amministrazione, tutte le università, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici di ricerca, le istituzioni museali pubbliche e gli enti culturali rappresentanti i Paesi le cui lingue sono incluse nei curricoli scolastici italiani.

7. Possono chiedere l'accreditamento di cui al comma 2, lettera a), i soggetti che posseggano i requisiti di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale determinati in apposita direttiva del Ministro dell'istruzione. Fermo restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, a cui deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma Operativo Nazionale.

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per la verifica intermedia e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli

obiettivi conseguiti e della capacità didattica. La definizione del numero di ore aggiuntivo e dei criteri del sistema di incentivazione è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del regolamento e dell'aggiornamento contrattuale di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo, la formazione continua e il sistema di incentivazione volto a promuovere l'accesso ai detti percorsi di formazione presentano i contenuti minimi e seguono i vincoli di cui all'Allegato B.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 relativi all'erogazione della formazione, pari a complessivi euro 17.256.575 per la formazione dei docenti delle scuole dell'infanzia e primaria, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 41.218.788 per la formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per gli anni 2023 e 2024, a complessivi euro 87.713.044 per la formazione dei docenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, per gli anni 2025 e 2026, e, a euro 43.856.522 per l'anno 2027 e a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a complessivi euro 17.256.575 per gli anni 2023 e 2024, a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR;

b) quanto a complessivi euro 41.218.788 per gli anni 2023 e 2024 e a complessivi euro 87.713.044 per gli anni 2025 e 2026, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare POC «Per la Scuola» 2014-2020;

c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto a euro 3.856.522 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

i) dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

"Art. 18-bis.

(Norme transitorie per l'accesso al concorso e per l'immissione in ruolo)

1. Sino al 31 dicembre 2024, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, sono comunque ammessi a partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico coloro che abbiano conseguito almeno 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-bis in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze del docente abilitato di cui al comma 5-bis dell'art. 2-bis e a condizione che parte dei

CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Sino alla data di cui al primo periodo, sono altresì ammessi a partecipare coloro i quali, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

1-*bis*. Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono nei limiti della riserva di posti stabilita con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento e del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza, ovvero esclusivamente per attività diverse delle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.

2. Con il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis*, con riferimento ai vincitori del concorso di cui al comma 1, primo periodo, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 30 CFU/CFA condizionanti la partecipazione al concorso. Sono altresì definiti gli ulteriori 30 CFU/CFA necessari per il completamento della formazione iniziale universitaria e accademica, cui accedono di diritto e sono disciplinate le modalità di svolgimento della prova finale del percorso universitario e accademico, comprendente una prova scritta e una lezione simulata, nonché la composizione della relativa commissione, nella quale sono comunque presenti un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, e un membro esterno esperto di formazione nelle materie inerenti al percorso abilitante, anche individuabile tra i tutor di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6. La nomina di personale scolastico nella commissione di cui al secondo periodo non deve determinare oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-*ter* dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l'ufficio scolastico regionale a cui afferisce l'istituzione scolastica scelta e completano il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 2-*bis*, con oneri, a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-*bis*. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l'abilitazione all'insegnamento di cui all'articolo 2-*ter*, e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la de-

finitiva immissione in ruolo. Si applicano al suddetto anno di prova le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1.

3-bis. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui al comma 3 dell'articolo 5, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno e solo all'esito delle procedure di cui all'articolo 1, comma 17-ter del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sino al 31 dicembre 2025 le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie costituite e aggiornate con cadenza biennale ai sensi dei commi 18-decies e 18-undecies del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.?"»;

articolo 44, comma 1, lettera l)

Introduce l'allegato B al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

ALLEGATO B

(articolo 16-ter, comma 8)

1) Vincoli

– il riconoscimento dell'incentivo salariale è deciso dal comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nella composizione che effettua la valutazione finale ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 4. Detto comitato determina i criteri, tra i quali l'innovatività delle metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere il riconoscimento dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a coloro che ne abbiano fatto richiesta, in funzione di una graduazione degli esiti della valutazione finale. Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio. In via di prima applicazione l'incentivo salariale è pari al conseguimento dello scatto salariale di anzianità del docente incentivato.

a) per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione, funzionale all'ampliamento dell'offerta formativa, è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria;

b) annualmente con decreto del Ministero dell'istruzione, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è ripartito tra le istituzioni scolastiche statali il fondo di cui all'articolo 16-ter, comma 5;

c) l'incentivazione retributiva non può essere attribuita secondo criteri di rotazione tra il personale interessato. La violazione di tale vincolo costituisce fonte di responsabilità dirigenziale.

2) Contenuti dei percorsi formativi incentivati

Il docente che scelga di accedere alla formazione continua incentivata, si immette in un percorso formativo di durata triennale che consta delle seguenti attività:

a) aggiornamento delle competenze negli ambiti della pedagogia e delle metodologie e tecnologie didattiche (in prosecuzione con le competenze e le conoscenze acquisite nel corso di formazione iniziale universitaria);

b) contributo al miglioramento dell'offerta formativa della istituzione scolastica presso cui il docente presta servizio nelle modalità delineate all'art. 16-ter, comma 1;

c) acquisizione, secondo la scelta del docente, dei seguenti contenuti specifici erogati dagli enti di cui all'articolo 16-ter, commi 5 e 6, che a seconda della complessità possono avere un'estensione pluriennale:

1. approfondimento dei contenuti specifici della disciplina di insegnamento;
2. strumenti e tecniche di progettazione-partecipazione a bandi nazionali ed europei;
3. governance della scuola: teoria e pratica;
4. leadership educativa;
5. staff e figure di sistema: formazione tecnico metodologica, socio-relazionale, strategica;
6. l'inclusione scolastica nella classe con alunni disabili;
7. continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo;
8. potenziamento delle competenze in ordine alla valutazione degli alunni;
9. profili applicativi del sistema nazionale di valutazione delle istituzioni scolastiche;
10. tecniche della didattica digitale.

Le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono svolte flessibilmente nell'ambito di ore aggiuntive. Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità del docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento, guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche.».

44.1000/1

PIROVANO, AUGUSSORI, CALDEROLI, RICCARDI, Emanuele PELLEGRINI, PITTONI, SAPONARA, ALESSANDRINI

Al Conseguentemente, inserire, in fine, il seguente comma:

«1-*quater*. È autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla società Arexpo S.p.A. su cui affluiscono le risorse rese disponibili in attuazione di accordi e sul quale la medesima società è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità.».

44.1000

I RELATORI

Al comma 1, lettera d) capoverso articolo 2-bis, al comma 6, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

«Ai relativi oneri si provvede, quanto a 16,6 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 31 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015 n. 107.».

Conseguentemente, all'articolo 49, dopo comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE connesso anche al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dal D.Lgs. 29/12/2021, n. 230, per l'anno 2022 lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di euro 13 milioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-*ter* Al fine di assicurare, nei limiti delle risorse stanziati ai sensi del presente comma e con le modalità di cui all'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, un contributo ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per lo smaltimento dei

rifiuti solidi urbani, la contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, è integrata per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di euro 13.522.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 13.522.000 per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 45.

45.2 (testo 2)

NENCINI, BINETTI, DE LUCIA, SAPONARA, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 45. – (*Valorizzazione del personale docente*) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"*b-bis*) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."».

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

"593-*bis*. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera *b-bis*) e del personale docente di cui al comma 593, lettera *b-ter*, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica.".

1-*bis*. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: «83-*bis*. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto sta-

bilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa».

Art. 46.

46.9 (testo 2)

NENCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 46. – (*Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti*) – 1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a), il primo periodo è sostituito dal seguente: "nelle more dell'adozione delle linee guida di cui al comma 10.1, secondo periodo, una prova scritta con più quesiti a risposta aperta per i concorsi che saranno banditi a partire dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese";

2) alla lettera b), dopo le parole: "?prova orale?" sono aggiunte le seguenti "?nella quale si accertano, oltre alle conoscenze disciplinari, le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento";

3) dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

"*d-bis*) formazione della graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), in applicazione dell'articolo 5, comma 4, e dell'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.";

b) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10.1. La redazione dei quesiti della prova scritta di cui al comma 10, anche a titolo oneroso, è assegnata a una o più università. È altresì istituita con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanarsi entro il 10 giugno 2022, una commissione di elevata qualificazione scientifica e professionale che, anche sulla base delle evidenze desunte dalla prima applicazione della riforma delle procedure di reclutamento di cui al presente articolo, propone al Ministero dell'istruzione l'adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti affinché questi consentano di accertare le concrete competenze tecniche e metodologiche necessarie all'insegnamento, oltre che una solida preparazione disciplinare dei candidati. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.";

e) dopo il comma 10-*bis*, è inserito il seguente:

"10-*ter*. Ferma restando la riserva di posti di cui al comma 10-*bis*, i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera *d*), sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella graduatoria di cui al comma 10, lettera *d-bis*), che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.";

f) il comma 12 è abrogato;

g) dopo il comma 21, è aggiunto il seguente:

"21-*bis*. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, la disposizione di cui al comma 10, lettera *d-bis*), cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2025."».

Art. 47.

47.14 (testo 2)

NENCINI, SBROLLINI, DE LUCIA, LANIECE, RAMPI, SAPONARA, VITALI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 47. – (*Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione*) – 1. Al

fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e l'anno scolastico 2025/2026 è individuato dal Ministero dell'istruzione – Unità di missione per il PNRR un numero di docenti e assistenti amministrativi pari a cento e un numero fino a un massimo di cinque dirigenti scolastici da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR. Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR. Per le finalità di cui al presente comma e allo scopo di garantire l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, il Ministero dell'istruzione si avvale, fino al 31 dicembre 2026, a supporto dell'ufficio di gabinetto, di un contingente di esperti, in numero massimo di 6, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione, cui spetta un compenso fino a un importo massimo di euro 70.000 lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa complessivo non superiore a 420.000 euro annui.

1-bis. Allo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per il sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla Riforma 1.3, relativa alla riorganizzazione del sistema scolastico, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 344, secondo periodo, dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento";

2) al comma 345, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "il mese di marzo 2022" sono sostituite con le seguenti: "15 luglio 2022";

b) alla lettera *a)* dopo le parole: "e culturale", aggiungere le seguenti: ", di spopolamento".

2. All'articolo 55, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al contrasto della dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell'ambito del PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "agli investimenti ricompresi nell'ambito del PNRR e alle azioni ricomprese nell'ambito delle programmazioni operative nazionali e complementari a valere sui fondi strutturali europei per l'istruzione".

3. All'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «così come in caso di assenza di proposte progettuali pervenute per il concorso o della loro inidoneità»;

2) al sesto periodo, le parole «euro 2.340.000,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.640.000,00»;

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Resta fermo che il concorso di progettazione e i successivi livelli di progettazione sono affidati nei limiti delle risorse disponibili nei quadri economici di progetto indicati dagli enti locali in sede di candidatura delle aree.

2-ter. Al fine di garantire il raggiungimento dei target del PNRR è possibile autorizzare un numero più ampio di aree e progetti, relativi all'investimento 1.1 della Missione 2 – Componente 3 del PNRR, anche utilizzando risorse nazionali disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero dell'istruzione.»;

c) al comma 3, le parole "euro 6.573.240" sono sostituite dalle seguenti "euro 6.873.240", le parole "euro 9.861.360", ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti "euro 11.486.360" e le parole "euro 2.340.000" sono sostituite dalle seguenti "euro 2.640.000,00".

c-bis) al comma 4, la parola "62.824.159,15" è sostituita dalla seguente "82.824.159,15".

4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le risorse di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché le risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già utilizzate per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualità 2022 all'annualità 2026, alla realizzazione degli stessi.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e pari a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INDIRE, il presidente, se dirigente scolastico, dipendente statale o docente universitario,

per l'intera durata dell'incarico, può essere collocato nella posizione di fuori ruolo, di aspettativa o di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, e conserva il trattamento economico fondamentale che è incrementato dall'indennità di carica stabilita a normativa vigente. Gli oneri scaturenti dall'applicazione del precedente periodo sono a carico del bilancio dell'IN-DIRE.

7. All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le istituzioni scolastiche che hanno parametri numerici uguali o superiori a quelli previsti nel primo periodo sono disponibili per le operazioni di mobilità regionali e interregionali e per il conferimento di ulteriori incarichi sia per i dirigenti scolastici sia per i direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)".

8. Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "per la copertura" sono aggiunte "del 50%".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 del DPR 175/2012, dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno 36 mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla presente procedura straordinaria è assegnato il 50% dei posti vacanti e disponibili per il triennio 2022/2023-2024/2025 e per gli anni successivi sino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti";

c) al comma 3, aggiungere dopo la parola "concorso" le seguenti "e della procedura straordinaria".

9. All'articolo 8, comma 4, capoverso art. 4-ter.2, comma 5, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:

"5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a euro 29.207.391 per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

10. All'articolo 3, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: "al 31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", al 31 agosto 2023".

11. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera *d*) e comma 15, lettera *c*) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con la legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021».

Art. 48.

48.0.3 (testo corretto) (id 48.0.1 e 48.0.2)

CONZATTI, SBROLLINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-*bis*.

(Clausola di salvaguardia)

1. Nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.»

Art. 45.

45.2 (testo 3)

NENCINI, BINETTI, DE LUCIA, SAPONARA, LANIECE, RAMPI, SBROLLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 45. – (*Valorizzazione del personale docente*) – 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 593, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica;

b-ter) valorizzazione del personale docente che presta servizio in zone caratterizzate da rischio spopolamento e valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345, articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

b) dopo il comma 593, è inserito il seguente:

"593-bis. In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, una quota pari al 10 per cento dello stanziamento annuale previsto al comma 592 è riservato alla valorizzazione del personale docente che garantisca l'interesse dei propri alunni e studenti alla continuità didattica ai sensi del comma 593, lettera b-bis) e del personale docente di cui al comma 593, lettera b-ter, e con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabiliti i criteri per l'attribuzione delle suddette risorse, che tengono conto almeno degli anni di permanenza del docente nella stessa istituzione scolastica e della residenza o domicilio abituale in luogo diverso da quello in cui ha sede l'istituzione scolastica."

1-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83, è inserito il seguente: "83-bis. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al successivo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di uno nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo, e dell'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la concessione dell'esonero o il semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa individuato dal presente comma, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche, affidate in reggenza, che possono avvalersi della facoltà di cui al precedente periodo, con priorità per quelle caratterizzate dal maggior numero di classi, nel rispetto del limite di spesa di cui al successivo periodo. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e nel limite di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"».
